

In allegato *Materiali di Documentazione*, con il terzo numero di un approfondimento del Verbale di Accordo del 1 febbraio 2018.

Il Fondo di Solidarietà di settore e le sue tipologie di “prestazioni”, con riferimento alle agevolazioni all’esodo previste dall’Accordo in UniCredit dell’1 febbraio 2018 sul Piano Giovani e sul percorso di completamento degli impegni connessi al Piano 2019

Presentazione

Nel settore del credito, il “Fondo di Solidarietà” è nato, circa diciotto anni fa, dalla comune volontà delle Parti Sociali (ABI ed OO.SS. nazionali dei bancari) di gestire i processi di riassetto organizzativo e di crisi aziendali, evitando le ricadute occupazionali.

Tradizionalmente, il settore bancario (considerato un “settore protetto”) è sempre stato collocato fuori dalla legislazione nazionale di sostegno prevista per le crisi occupazionali (cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, ecc.); solo con la Legge Finanziaria del 1997 (art.2, comma 28 della legge 23 dicembre 1996, n.662) e, ancor più, con il successivo D.M. 27 novembre 1997, n.477, il legislatore – facendo tesoro anche delle indicazioni scaturite dal Protocollo d’Intesa di settore del 4 giugno 1997 – ha previsto, nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità da parte della contrattazione collettiva nazionale di comparto, di costituire presso l’INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali interessate.

Di lì a poco, con l’Accordo del 28 febbraio 1998 tra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari, il settore si è finalmente dotato di una strumentazione normativa per la gestione delle tensioni occupazionali. L’intesa è stata successivamente tradotta in disposizioni di legge con i D.M. 28 aprile 2000, nn.157/158 e ciò ha permesso la costituzione, presso l’INPS, del “Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del Personale del credito ordinario” che, nei fatti, ha iniziato ad operare concretamente agli inizi del 2001.

Nel corso degli anni, la regolamentazione del Fondo ha subito – anche in occasione di rinnovi contrattuali – varie modifiche, fra le quali va segnalata quella per adeguarsi all’art.3 della legge 28 giugno 2012, n.92, apportata con il Verbale d’Accordo 20 dicembre 2013 fra l’ABI e le OO.SS. nazionali dei bancari (i cui contenuti sono stati recepiti nel Decreto Ministeriale 28 luglio 2014, n.83486).

Nel tempo, il Fondo ha operato con importanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento: ordinario, straordinario ed emergenziale.

Considerando gli esodati/e già transitati nella “sezione straordinaria” del Fondo ed oggi pensionati/e, gli attuali percettori/trici di «assegno straordinario», nonché gli esuberanti definiti negli ultimi accordi aziendali/di gruppo sottoscritti e per i quali si prevede un prossimo utilizzo delle “prestazioni straordinarie” del Fondo, si arriva ad oltre 70.000 bancari/rie usciti (o in procinto di uscire) in maniera non traumatica dal settore, tramite “accompagnamento” alla pensione.

In tale contesto – dopo le sette intese sottoscritte nel Gruppo UniCredit tra il 2005 ed il 2017, con il recente Accordo dell’1 febbraio 2018 è stato definito, fra la Capogruppo e le OO.SS., un piano d’esodo incentivato che prevede, quale elemento di positiva novità, l’utilizzo della “Sezione Straordinaria” del Fondo di Solidarietà in chiave espansiva: infatti ogni Lavoratore/trice che uscirà volontariamente sarà sostituito, in entrata, da un/a giovane neoassunto/a, secondo il rapporto di 1 a 1.

Al riguardo, abbiamo deciso di aggiornare l'opuscolo di approfondimento già predisposto nel 2017, affrontando la materia in modo preciso e con un taglio rivolto in particolare agli Iscritti/e ed ai Colleghi/ghe più direttamente interessati alle previsioni del piano d'esodi 1 febbraio 2018.

Milano, marzo 2018

La Segreteria FISAC-CGIL di Gruppo

- [scarica l'approfondimento n.3](#)